



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI URBANI

**(Approvato con delibera di C.c. n. 24 del 31.03.2010 modificato con
delibera di C.c. n. 29 del 31.05.2012)**

TITOLO I – Disposizioni generali

Il Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo da parte degli Utenti del Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati urbani realizzata nel Comune di Caneva presso la sede di Via Corner, già indicato come ecocentro o ecopiazzola.

La gestione e l'uso del centro di raccolta dei rifiuti differenziati urbani già denominato ecocentro o ecopiazzola e di seguito indicato come centro di raccolta, sono finalizzate al conferimento separato e allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti urbani riutilizzabili o riciclabili, nonché di quelle pericolose derivanti dall'uso domestico, per le quali la normativa vigente prevede la raccolta differenziata.

ART. 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSE E NON AMMESSE NEL CENTRO DI RACCOLTA

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nel centro di raccolta è regolato come di seguito prescritto.

A –Tipologie di rifiuti ammesse

Possono essere conferite e stoccate nel centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi:

- 1 ingombranti non recuperabili;
- 2 componenti elettroniche; RAEE
- 3 contenitori e imballaggi in cartone e plastica;
- 4 materiali e rottami metallici;
- 5 materiali e rottami vetrosi;
- 6 rifiuti ingombranti in genere;
- 7 polistirolo espanso;
- 8 rifiuti vegetali e scarti legnosi derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- 9 scarti legnosi in genere;
- 10 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (solo piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione).

nonché le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi o liquidi:

- 1 accumulatori di automobili
- 2 batterie
- 3 oli minerali e vegetali esausti

- 4 sostanze e manufatti tossici e/o infiammabili ;prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- 5 eventuali altri materiali il cui codice CER è stato espressamente indicato nel D.M. 8 APRILE 2008 e s.m.i. di cui il Comune intende attivarne la raccolta.

B –Tipologie di rifiuti non ammesse

Non possono essere conferite dai cittadini nella Piazzola Ecologica le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- 1 rifiuti misti (non differenziati);
- 2 rifiuti di natura organica ancorché raccolti separatamente;
- 3 rifiuti secchi non suscettibili di riuso ancorché raccolti separatamente.

ART. 2 – PROVENIENZA DEI RIFIUTI AMMESSI

Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'elenco A-provenienti da utenze domestiche;

- giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Sono altresì ammessi al conferimento gratuito, i rifiuti di cui all'elenco A, provenienti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi solo se assimilabili ai rifiuti domestici per provenienza qualità e quantità.

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora ne ravvisasse l'opportunità, e in conformità alle leggi vigenti di ammettere al conferimento, dietro pagamento di corrispettivo a seguito della stipula di specifica convenzione, rifiuti di cui all'elenco A, solo se assimilabili ai rifiuti domestici, provenienti da utenze industriali.

In quest'ultimo caso, i rifiuti dovranno essere accompagnati da dichiarazione scritta di conformità del materiale conferito con la tipologia effettivamente raccolta ed analisi chimica.

Gli scarti vegetali provenienti da aziende agricole ed operatori dei servizi di manutenzione del verde non sono ammessi.

ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

Gli utenti del centro di raccolta sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto privato

utilizzate, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (esempio: per conferimento di un serramento: questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso al centro di raccolta);

- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta/centro di stoccaggio, nonché quelle riportati dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 4 – ATTIVITA' AMMESSE E NON AMMESSE NEL CENTRO DI RACCOLTA

Le attività del centro di raccolta sono regolate come di seguito prescritto:

A – Attività ammesse

- 1 Il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi "A" e "B" dell'articolo 1;
- 2 Le eventuali operazioni sulle sostanze delle tipologie dei rifiuti di cui all'elenco "A" dell'articolo 1 (es. estrazione del freon dai frigoriferi), purché effettuate da personale secondo le norme di legge, adeguatamente qualificato, autorizzato dal gestore e dotato di idonee attrezzature a norma di legge;
- 3 Lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore del centro di raccolta/stoccaggio su disposizione dell'Amministrazione Comunale, di materiali e attrezzature (es. secchielli, bidoni, sacchetti, taniche) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.

B _ Attività non ammesse

- 1 Le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- 2 Le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi),
- 3 I prelievi da parte di chiunque dei rifiuti di cui all'elenco "A" e "B" dell'articolo 1, se non effettuati dal personale addetto con mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale.

- 4 La distribuzione agli utenti, neanche se effettuata dal Gestore del centro di raccolta, di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dimessi, legna da ardere elettrodomestici, hi-fi ecc.);

Art. 5 – Dotazione di attrezzature

Il centro di raccolta deve essere fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'uso in sicurezza delle strutture messe a disposizione dal Comune, a tal fine il Gestore del centro di raccolta dovrà provvedere in merito (esempio scale a norma per raggiungere i containers).Oltre a ciò, l'impianto deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia.

Vi dovranno essere contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A" e "B" dell'articolo 1.

Art. 6 – Orari di apertura

Gli orari di apertura del centro di raccolta al pubblico e agli operatori comunali, sono regolamentati come di seguito prescritto.

A – Apertura al pubblico ordinaria

- Gli utenti possono accedere al centro di raccolta :
 - ogni martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (esclusi i giorni festivi)
 - ogni sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (esclusi i giorni festivi)
- Su disposizione del Comune e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze.

B – Apertura al pubblico straordinaria

L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto), qualora ciò venga disposto dall'Ente Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.

C – Apertura agli operatori

I dipendenti comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene

urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere al centro di raccolta negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

Art. 7 – Sicurezza del gestore e degli utenti

Tutte le attività svolte nel centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza applicabile.

Titolo II – Obblighi del gestore del centro di raccolta

Art. 8 – Obblighi del gestore

Il gestore del centro di raccolta è il soggetto al quale a seguito delle procedure di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 è stato contrattualmente affidato il Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati agli urbani, dei rifiuti speciali e gestione degli "ecocentri" o "piazzole ecologiche" del territorio comunale (oggi definiti come centro di raccolta dei rifiuti differenziati).

Il Gestore è tenuto alla conduzione del centro di raccolta—nel rispetto del presente Regolamento.

Il Gestore del centro di raccolta, come sopra individuato è obbligato a rispettare tutti gli adempimenti legislativi necessari alla corretta gestione del centro di raccolta, è tenuto a tutte le necessarie e dovute iscrizioni e autorizzazioni presso l'Albo dei Gestori Ambientali e la Camera di Commercio, nonché a tutti gli adempimenti per la corretta gestione del centro di raccolta di cui trattasi.

Il Gestore è tenuto, nella conduzione del centro di raccolta, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve quelle incompatibili con il presente Regolamento, con il Capitolato Speciale ed il contratto d'appalto stipulato con la Comunità Montana del Friuli Occidentale ad oggi in essere fino al periodo di validità dello stesso.

Il gestore non è autorizzato a percepire compensi diversi da quelli contrattualmente stabiliti, di qualsiasi natura per le operazioni previste nella conduzione del centro di raccolta.

Il Gestore del centro di raccolta è tenuto al corretto adempimento in merito alla corretta tenuta dei formulari rifiuti e del registro di carico e scarico e/o a ogni e qualsiasi adempimento in merito agli obblighi di registrazione dei rifiuti in entrata o uscita.

In particolare con riferimento ai rifiuti speciali quali oli minerali/vegetali esausti, accumulatori al piombo al fine del loro recupero/smaltimento, il gestore come sopra indicato dovrà contattare i rispettivi consorzi per concordare la consegna degli stessi a soggetti incaricati dai consorzi, seguendo tutti gli adempimenti previsti dalle norme.

Inoltre, considerato che il centro di raccolta di Via Corner è iscritto presso il Centro di Coordinamento RAEE per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, il gestore, come sopra individuato dovrà prendere contatti con il Centro di Coordinamento RAEE al fine di agevolare l'attività di raccolta delle seguenti tipologie di RAEE storici provenienti da nuclei domestici : R1 Apparecchiature refrigeranti;R2 Grandi bianchi;R3 Tv e Monitor;R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;R5 Sorgenti Luminose.

Il gestore, come sopra individuato dovrà gestire operativamente anche il servizio di ritiro in armonia con le "condizioni generali di ritiro" sottoscritte da questo Ente nella convenzione per l'adesione ai servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D.Lgs 151/05.

Art. 9 – Responsabilità del gestore

Il Gestore come all'articolo precedente individuato è l'unico responsabile nei confronti di terzi e della legge, della gestione, della conduzione e della manutenzione del centro di raccolta e, come tale è soggetto anche alle penali in caso inadempienza verso il regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

Art. 10– Assistenza agli utenti

Il Gestore del centro di raccolta è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.

Il Gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A" dell'articolo 1, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

Il Gestore è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti di cui

all'elenco "B" dell'articolo 1.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo III del regolamento, il Gestore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Polizia Municipale.

Art. 11 – Manutenzione del Centro di Raccolta

Il Gestore è tenuto a curare il buono stato del Centro di Raccolta. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali in corrispondenza dei containers o contenitori dei rifiuti.

Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne al centro di raccolta, il Gestore è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.

Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere per natura (esempio rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali, affinché dispongano quanto necessario. Il Gestore è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.

E' fatto divieto al Gestore, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui Il Centro di Raccolta è dotato, di intervenire senza autorizzazione del Comune.

Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Titolo III – Sanzioni

Art. 12 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia di cui all'art. 254 del D.Lgs 152/2006, in caso di violazioni, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del DLgs 152/2006, applicabili a cui si rimanda integralmente.